

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI LESINA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2011

**Publicato all'Albo Pretorio On line del Comune dal 05 al 20 DICEMBRE
2011 N.1356**

**Ripubblicato all'Albo Pretorio On line del Comune dal 21 DICEMBRE AL
05 GENNAIO 2012 N. 1449**

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1— Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 — Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 — Misura dell'imposta
- Articolo 4 — Esenzioni
- Articolo 5 — Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 — Versamento dell'imposta
- Articolo 7 — Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 — Sanzioni
- Articolo 9 — Riscossione coattiva
- Articolo 10 — Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11— Contenzioso
- Articolo 12 — Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 — Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 — Disposizioni transitorie e finali

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre nelle strutture ricettive situate nel Comune di Lesina, disciplinate dalla L.R. 11/02/1999 n.11 e smi:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi di vacanza
 - Case per ferie
 - Ostelli per la gioventù
 - Rifugi escursionistici
 - Esercizi di Affittacamere (compresi Bed and Breakfast)
 - Case ed appartamenti per vacanza
 - Residence.
4. L'Amministrazione Comunale redigerà il programma relativo agli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, sentiti gli operatori turistici singoli e/o associati

Articolo 2

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Lesina.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 3

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi della normativa nel

tempo vigente. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata rispettivamente in "stelle".
3. L'imposta non si applica oltre il V° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti nell'anagrafe di residenza del Comune di Lesina;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
 - d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni venticinque partecipanti;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.
3. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive scuole od enti di formazione.

Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Lesina - Servizio Commercio- una volta al mese, ed in ogni caso entro i tre giorni lavorativi successivi alla fine del mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.
2. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa a mezzo fax o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), può essere effettuato mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.
2. Contestualmente alla comunicazione, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

3. L'imposta dovrà essere versata come segue:
 - entro la data del 5 luglio per l'imposta riscossa nel mese di giugno;
 - entro la data del 5 agosto per l'imposta riscossa nel mese di luglio;
 - entro la data del 5 settembre per l'imposta riscossa nel mese di agosto;
 - entro la data del 5 ottobre per l'imposta riscossa nel mese di settembre.
4. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.
5. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".
6. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 4, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti

